



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

**SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Visti: l'art.13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; il Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23; l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296; l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44; il DL 35/2013 in corso di conversione in Legge; l'art. 1 del D.L. 21/05/2013, n.54; la deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 09/05/2013 avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Regolamento per l'applicazione dell'IMU; la deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 09/05/2013 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU; il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito il L. 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L. 30 novembre 2013 n. 133;

INFORMA:

La vigente normativa prevede ai fini IMU le seguenti

ESENZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Si ricorda che ai fini IMU si intende per abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono assimilate all'abitazione principale per legge:

- ▶ le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ▶ gli alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- ▶ **case assegnate in sede di separazione e divorzio** in cui soggetto passivo è il coniuge assegnatario in quanto titolare del diritto di abitazione;
- ▶ **dal 1° luglio 2013** non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.**

Sono assimilate all'abitazione principale per Regolamento:

- ▶ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- ▶ l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ALTRI FABBRICATI:

- ▶ **BENI MERCE:** per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati **dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
- ▶ **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI** intendendosi per tali gli immobili classificati esclusivamente in categoria D10.

TERRENI AGRICOLI:

- ▶ prima rata relativa a tutti i terreni agricoli;
- ▶ seconda rata relativa ai soli terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti purché iscritti alla gestione previdenziale agricola;

Pertanto la rata di saldo relativa ai terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali dovrà essere versata.

I CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DOVRANNO UTILIZZARE LE SEGUENTI ALIQUOTE AI FINI DELL'ESATTA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione Principale (Cat. A1-A8-A9)	0,40%
Aliquota base per tutti gli altri immobili	0,86%

Si ricorda che in sede di acconto è stato possibile determinare l'imposta sulla base dell'aliquota base dello 0,76% salvo conguaglio in sede di pagamento del saldo. Pertanto i contribuenti che si sono avvalsi di tale facoltà dovranno rideterminare quanto dovuto con l'aliquota dello 0,86% ed effettuare il versamento detraendo quanto già versato in acconto.

Base imponibile:

- ▶ **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

CATEGORIE	MOLTIPLICATORI
A (esclusi A/10)	160
C/2 - C/6 - C/7	160
A 10	80
C/3 - C/4 - C/5	140
B	140
D (esclusi D/5)	65
C/1	55
D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- ▶ **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- ▶ **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, D.Lgs 504/92);
- ▶ **Terreni agricoli:** reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Versamento: la Legge di stabilità (L. 228/2012) ha disposto la riserva allo Stato del solo gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76%. Al Comune è destinato

l'incremento stabilito con la deliberazione delle aliquote. Nel caso di specie lo 0,76% è riservato allo Stato e lo 0,10% al Comune.

Il versamento dell'imposta potrà essere eseguito mediante le seguenti modalità:

1. utilizzando il modello unificato di pagamento **F24 (sezione IMU e altri tributi locali)** disponibile unitamente alle relative istruzioni presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il codice del comune di Barletta è A669.

I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24 sono i seguenti:

3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;

3914 IMU per i terreni agricoli– COMUNE;

3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;

3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;

3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;

3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

2. utilizzando l'apposito bollettino IMU disponibile presso gli uffici postali indicando il Codice catastale del Comune di Barletta (A669).

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore ad **€ 12,00** come previsto dal vigente Regolamento. Se l'importo da versare supera € 12,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero

Dichiarazione: la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. **Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto.**

Per maggiori informazioni e chiarimenti si invitano i contribuenti a contattare il Servizio Tributi ubicato in Barletta alla Via Vanvitelli, 1- P.E.C.: tributi@cert.comune.barletta.bt.it Tel. 0883 578 673 – 675 – 684 – 692 – 672 Fax 0883578686 Sito internet: www.comune.barletta.bt.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Antonio Palmitessa